

ALLEGATO A) ATTO REPERTORIO N. 74085 RACCOLTA N.30671

STATUTO della società "ATM S.P.A."

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Articolo 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi del comma 3 dell'art.18 della legge 19 Novembre 1997 n.422 e dell'art.115 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 è costituita una società per azioni denominata "ATM S.P.A."

La società è a prevalente partecipazione pubblica e regolata dagli articoli 2325 e seguenti del Codice civile e in particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e seguenti del codice civile.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede legale in Piombino (LI).

La società potrà aprire filiali, sedi secondarie, uffici e sportelli su tutto il territorio dei Comuni Soci, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione ed esternamente a tali territori con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 - DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2044 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 - SOCI

Possono essere Soci di ATM S.P.A. i Comuni della Regione Toscana, gli Enti Pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, gli istituti e le aziende di credito.

Possono altresì essere altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.

Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 5 - OGGETTO

La società si propone di provvedere, prioritariamente, al soddisfacimento, in una visione equilibrata ed unitaria, delle esigenze di mobilità della popolazione insediata sul territorio degli Enti Soci attraverso la gestione e/o il supporto logistico-organizzativo di tutti i servizi di trasporto destinati ad assolvere funzionalmente, prescindendo anche da criteri strettamente territoriali e in una visione integrata dei vari modi di trasporto, finalità di interesse economico e socio culturale sia a carattere continuativo che saltuario od occasionale, nonché a contribuire per il proprio campo di attività ed in concorso con gli Enti Soci alla valorizzazione del territorio degli Enti medesimi.

Per il raggiungimento di tale scopo la Società provvederà, direttamente o attraverso forme associative, alla gestione ed all'esercizio, in regime di concessione od autorizzazione, dei servizi di trasporto pubblico di persone sia terrestri (su gomma e rete ferroviaria) che marittimo, per come definiti dalla Legislazione Nazionale e dalle Leggi Regionali in mate-

ria.

Potrà inoltre provvedere:

1. all'esercizio di trasporto privato su commissione e noleggio da rimessa
2. alla gestione dei parcheggi e segnaletica stradale, sia in area pubblica che in area privata
3. ai lavori per conto terzi, tramite officina aziendale, compreso recupero, rimozione e custodia veicoli e natanti
4. all'esercizio secondo le norme previste dalla legislazione vigente, di servizi di trasporto per esigenze di carattere turistico, culturale, scolastico e lavorativo, ivi comprese le attività ad essi connesse, commissionati in maniera, sia continuativa che saltuaria od occasionale da utenti pubblici e/o privati, singoli o associati
5. ad ampliare e potenziare la propria attività anche mediante la creazione, l'assorbimento o la partecipazione ad aziende private e/o pubbliche che esercitano nel territorio degli Enti Soci, in particolare, e sul territorio nazionale in generale attività analoghe a quelle statutarie e comunque ad esse ricollegabili, rilevandone, ove necessario, le relative concessioni, licenze ed autorizzazioni.
6. A supportare gli Enti territoriali, demandati a programmare e pianificare secondo le normative statali e regionali, la politica dei trasporti e dei relativi investimenti nell'ambito territoriale e/o funzionale di competenza, inclusa la fornitura di prodotti software e reti telematiche relative alle attività svolte
7. A provvedere ed intraprendere per iniziativa propria e/o su commissione a studi, iniziative, ricerche, consulenze ed incontri a vari livelli, allo scopo di dibattere e dare adeguata soluzione ai problemi riguardanti il settore del trasporto collettivo, della viabilità e del traffico e le materie a questo collegate, anche attraverso lo svolgimento di corsi di aggiornamento, avviamento al lavoro e di formazione professionale.
8. A soddisfare attraverso opportune forme di associazione o convenzione, eventuali esigenze di soggetti pubblici o privati, singolo o associati, operanti sul territorio nazionale riconducibili all'utilizzo di mezzi, impianti, strutture e/o supporti organizzativi aziendali per scopi connessi al trasporto, alla circolazione stradale ed alle altre attività aziendali a ciò complementari o comunque svolte
9. A coadiuvare il compito degli operatori comunali e di vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada, istituendo la figura degli "Ausiliari del traffico", concordandone le modalità operative
10. Ad effettuare revisioni e collaudi sui mezzi di locomozione, utilizzando le strutture aziendali, nonché il rilascio di autorizzazioni varie inerenti il settore, qualora consentito da disposizioni normative regionali o statali.

11. Ad effettuare attività di progettazione urbanistica nel settore viabilistico e degli stazionamenti.

Per l'esercizio di tutte le attività previste dallo Statuto, si potrà anche ricorrere, ove ne esistano le condizioni, alla partecipazione diretta o indiretta ad Enti, società, consorzi di imprese e simili sia di diritto pubblico che privato, attraverso forme di acquisizione o anche di scambio azionario.

Titolo II

CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI-CONTRIBUTI

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale della società è di Euro 696.800,00 (euro seicentonovantaseimilaottocento/00) ed è diviso in n. 1.340.000 (unmilione trecento quarantamila) azioni nominative da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Articolo 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

I Comuni Soci convenzionati con la Società, anche indirettamente tramite contratti di servizio stipulati da società partecipate dalla stessa, aventi ad oggetto la gestione di almeno un servizio mantengono complessivamente una partecipazione prevalente nel capitale, mai inferiore al 50,1% (cinquanta virgola uno per cento) dello stesso.

In caso di aumento del capitale sociale i Comuni Soci di cui al paragrafo precedente esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 50,1% (cinquanta e uno per cento).

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni, la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n.7 del codice civile.

Articolo 8 - AZIONI

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.

La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che disciplina l'emissione.

Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Articolo 9 - DIRITTO DI OPZIONE E DI PRELAZIONE

Quando un Socio intende cedere in tutto od in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri Soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione ferme le disposizioni dell'art. 2441 del codice civile.

In caso di mancato esercizio di tale diritto le azioni od i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse da quelle indicate nel rispetto dell'art.4 del pre-

sente Statuto.

Articolo 10 - CERTIFICATI AZIONARI

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

Essa può emettere certificati provvisori firmati dal Legale rappresentante.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito Libro Soci.

Articolo 11 - OBBLIGAZIONI

La società, con delibera di assemblea, potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 12 - CONTRIBUTI ALLA SOCIETA'

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo degli impianti fissi e del materiale rotabile la società può ricevere contributi volontari da parte di Soci e di terzi.

L'acquisizione della gestione di servizi dai Soci od in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione della rete è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del servizio stesso.

L'Organo d'Amministrazione deve dare atto della economicità nella delibera di approvazione.

Titolo III

Gli ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 13 - ORGANI

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea
- b) L'Amministratore Unico od il Consiglio d'Amministrazione nei casi consentiti dalla normativa vigente
- c) Il Presidente, in caso di organo amministrativo collegiale
- d) Il Collegio Sindacale
- e) Organo di revisione legale

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo IV

L'ASSEMBLEA

Articolo 14 - ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui l'Amministratore Unico od il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata anche in località diversa dal Comune ove è la sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, con avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima della data della medesima, ai sensi dell'art. 2366 3° comma del codice civile, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

Articolo 15 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto, che risultino iscritti nel Libro dei Soci alla data di convocazione dell'Assemblea.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.

Articolo 16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o in caso di loro assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima, scelto anche tra persone estranee alla Società. Nell'Assemblea straordinaria il Segretario dovrà essere un Notaio.

La verifica della regolarità delle deleghe, del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e della valida costituzione della seduta spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Articolo 17 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2368 e seguenti del codice civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera, salvo i casi in cui lo Statuto prevede maggioranze diverse, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.

Titolo V

ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, nei soli casi consentiti dalla normativa vigente, da eleggere nel rispetto dei criteri stabili per la parità di genere di cui alla L.n.120/2011.

L'Amministratore Unico o gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabi-

liti dal codice civile e da ogni altra disposizione prevista per la nomina di amministratore di una società per azioni a partecipazione pubblica dal D.lgs. 175/2016, nonché le norme in materia di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al Dlgs39/2013 e s.m.i. dal D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i. e sono rieleggibili.

Qualora l'Organo di amministrazione sia collegiale, la carica di Vice-Presidente potrà essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Amministratore Unico od in alternativa il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dovrà essere nominato dall'Assemblea dei Soci tra i membri designati dai Comuni di cui al primo comma dell' articolo 7.

L'Amministratore Unico o gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre (3) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 19 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico od il Consiglio d'Amministrazione, ove nominato, provvedono con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

È consentita l'attribuzione da parte del Consiglio d'Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci, come prescritto dall'art. 11 comma 9 lett. a) del D.lgs 175/2016.

Articolo 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio D'Amministrazione, ove nominato, è convocato dal Presidente ed, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da recapitare ai destinatari almeno tre giorni prima o per i casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per la riunione mediante fax o posta elettronica certificata. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli Amministratori in carica.

Articolo 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede della Società o in altro luogo, purché in Italia, e le sedute potranno comunque svolgersi anche in più luoghi audio o video collegati, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica e delibera

a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 22 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

All'Amministratore Unico od in alternativa ai Componenti del Consiglio d'Amministrazione spettano i compensi deliberati dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 comma 6 e comma 9 lett. c) del D.lgs. 175/2016, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio. Non potranno essere erogate somme a titolo di gettone di presenza o premio di risultato deliberato dopo lo svolgimento dell'attività, né alcun trattamento di fine mandato.

Titolo VI

IL PRESIDENTE

Articolo 23 - POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Qualora l'Organo di amministrazione sia collegiale, il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dall'Amministratore più anziano di età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Titolo VII

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24 - NOMINA, COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui viene eletto il Presidente, e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci, che ne determina i compensi .

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

I sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza e delle disposizioni del codice civile, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio di genere.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Titolo VIII

REVISIONE LEGALE

Articolo 25 - ORGANO REVISIONE LEGALE

La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi dell'art.2409-bis del c.c. , ad un revisore o ad una società, iscritti nell'apposito registro, che, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

-verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità so-

ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, con i contenuti di cui all'art 14 comma 2 del D.lgs. 27.01.2010 n.39.

L'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, reso ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 39/2010 conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale od alla società di revisione per l'intero periodo dell'incarico, che ha la durata di tre esercizi sociali ed è rinnovabile.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del D.lgs. 27.01.2010 n.39.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale, secondo quanto prescritto dall'art. 3 comma 2 del D.lgs.175/2016 per le società per azioni a controllo pubblico.

Titolo IX

BILANCIO E RELAZIONI

Articolo 26 - IL BILANCIO

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione redatta dall'Organo d'Amministrazione in conformità all'art.2429 del codice civile, è presentato, entro 120 giorni alla assemblea per l'approvazione.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale, ed ivi tenuti a disposizione dei Soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% (cinque per cento) , da destinare a riserva ordinaria, sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea dei Soci potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Quando particolari esigenze da constatarsi dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione, lo richiedano, l'Assemblea dei Soci annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Titolo X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - SCIoglimento

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Organo di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straor-

dinaria dei Soci.

L'Assemblea straordinaria dei Soci , convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la nomina, la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del codice civile.

Titolo X

NORME FINALI

Articolo 28 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: MACCHIONI MARCO - ANGELA LALLO NOTAIO